

TI_GERICHTE 16.2020.8 vom 2. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2020.8

FR: TI_GERICHTE 16.2020.8 du 2 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 16.2020.8 del 2 giugno 2020

Regeste

Azione di disconoscimento di debito derivante da un rapporto di locazione: incompetenza per materia del Giudice di pace

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 13 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. _____ agli atti). Introdotto l'11 febbraio 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

L'azione di disconoscimento del debito introdotta da CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Caneggio riguarda pacificamente un credito vantato dalla CO 1 in virtù del contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 14 dicembre 2009. Ora, un'azione giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente per materia. Si tratta di un presupposto di ricevibilità che il giudice deve esaminare d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC e 60 CPC). L'esame di tale presupposto avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero l'istanza o la petizione (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 60 CPC; Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 60). Ove tale esame sia stato omissis, la decisione emanata da un giudice incompetente è viziata da grave difetto che, a seconda delle circostanze, può comportare la nullità della stessa (DTF 145 III 438 consid. 4 con rinvii). Le autorità di ricorso sono anch'esse tenute a esaminare d'ufficio i presupposti processuali delle procedure anteriori, quantunque le parti non li mettano in discussione. Dandosi incompetenza del giudice di primo grado, in caso di ricorso l'autorità di appello o di reclamo può e deve limitarsi ad annullare il giudizio impugnato dichiarando irricevibile l'azione (sentenza del Tribunale federale 4A_77/2018 del 7 maggio 2018 consid. 6). a) La competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC; CCR, sentenze inc. 16.2017.40 del 17 luglio 2019 consid. 4a con rinvio). Ora, l'art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c LOG (RL 177.100) prevede per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– la competenza del Giudice di pace di fungere da autorità di conciliazione e di giudicare. Dalla competenza di quel Giudice sono tuttavia escluse le procedure concernenti le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali (art. 31 cpv. 2 lett. b LOG), le quali rientrano nella competenza del Pretore o del Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 1 LOG e art. 10 a della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero: LACPC, RL 211.100). Per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio – si

intendono tutte quelle fattispecie attinenti al diritto di locazione, ovvero quando le pretese vantate in causa concernono l'uso della cosa locata (RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; più recentemente: CCR sentenza inc. 16.2015.74 del 13 aprile 2016 consid. 2b). Non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione, per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace (RtiD I-2013 pag. 707 n. 1c; v. anche CEF sentenza inc. 14.2012.20 del 15 marzo 2012 consid. 7; cfr. nel vecchio diritto: Lachat in: Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 274 a; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 293). b) Giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso può domandare, entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Si tratta di un'azione di diritto materiale la cui sentenza acquisisce l'autorità di cosa giudicata (DTF 124 III 208, consid. 3a). Essa va promossa pertanto davanti al giudice ordinario (DTF 136 III 530 consid. 3.2; più recentemente: 5A_450/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 3.1; v. anche CEF sentenza inc. 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 2), il quale va determinato secondo il diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC). Ove tale ordinamento preveda tribunali speciali, l'azione va proposta davanti a tale autorità (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 39 ad art. 83; Vock in: SchKG, Kurzkomentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 83; Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, Berna 2017, n. 42 ad art. 83; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites in: Jdt 2011 II pag. 80). c) Visto quanto precede, l'azione di CO 1 non andava quindi promossa davanti al Giudice di pace ma davanti al Pretore (art. 37 cpv. 1 LOG), senza preventiva conciliazione (art. 198 lett. 5 n. 1 CPC). In circostanze siffatte, il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia (nel medesimo senso: CCR, sentenza inc. 16.2019.20 del 3 aprile 2020 consid. 2c). Ne segue che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve essere annullata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è dichiarata irricevibile.

E. 3

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, patrocinata da un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili e degli oneri processuali di prima sede, che seguono la medesima ripartizione. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è dichiarata irricevibile. 2. Annullato 3. Le spese processuali di fr. 230.– sono poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 250.– per ripetibili. II. Le spese processuali del reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 450.– per ripetibili. III. Notificazione a: – ; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.